Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 26 luglio — Numero 175

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 10 luglio 1921, n. 952, *che aumenta lo stanziamento del cap. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 57 « Spese per il funzionamento dei depositi ed alimentazione dei cavalli, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1920-921 è aumentato della somma di lire novecentoquindicimila (L. 915.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MAURI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto-legge 30 giugno 1921, n. 962, *che proroga la validità delle disposizioni del R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 430, circa l'importazione nel Regno in esenzione da dazio doganale della carta da giornali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della tariffa dei dazi doganali, approvato con R. decreto legge 9 giugno 1921, n 806;
Visti i Nostri decreti 21 ottobre 1919, n. 1890; 26 di-

cembre 1919, n. 2467; 6 giugno 1920. n. 810; 26 settembre 1920, n. 1343; 26 dicembre 1920, n. 1870 e 3 aprile 1921, n. 430;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata al 31 dicembre 1921 la validità delle disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 3 aprile 1921, n. 430, circa l'importazione in esenzione della carta bianca, in rotoli, destinata alla stampa dei giornali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 17 luglio 1921, n. 955, *concernente l'applicazione della tassa di bollo per i rinvii delle cause civili e commerciali, di cui all'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 355.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 355, contenente provvedimenti economici a favore della magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura erariale;

Visto il Nostro decreto 16 giugno 1921, n. 800, contenente disposizioni circa l'applicazione della tassa di bollo pei rinvii delle cause civili;

Visto l'art. 6 della legge 31 marzo 1901, n. 107;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di bollo per i rinvii delle cause civili e commerciali stabilita con l'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 355, può essere corrisposta o in unica soluzione o nel modo prescritto dall'articolo seguente.

Quando si corrisponda in unica soluzione, la tassa viene anticipata dalla parte che iscrive la causa a ruolo e viene riscossa, all'atto di tale iscrizione, mediante marche a tassa fissa per un valore corrispondente a cinque rinvii da applicarsi e da annullarsi dal cancelliere col bollo di ufficio sulla copertina del fascicolo prescritta dall'art. 22 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103 (serie III), nelle cause avanti i pretori; sulla nota di iscrizione a ruolo nelle cause avanti i tribunali e le Corti di appello.

Art. 2.

Qualora la parte non si valga della facoltà stabilita nell'articolo precedente, deve eseguire in cancelleria, all'atto della iscrizione, un deposito di marche a tassa fissa per un valore corrispondente a cinque rinvii.

Il cancelliere applicherà le marche per un valore corrispondente al numero dei rinvii effettivamente accordati sugli originali delle sentenze, ovvero, quando le cause siano abbandonate o cancellate, sul registro dei processi verbali di udienza nelle cause avanti le preture, o sul foglio di udienza nelle cause avanti i tribunali e le Corti di appello.

Se il numero di tali rinvii sia inferiore a cinque, le marche non adoperate saranno restituite alla parte che ne eseguì il deposito.

Qualora, eccedendo i rinvii il numero di cinque, il deposito delle marche sia divenuto insufficiente, il cancelliere procederà, ove occorra, a norma dell'ultimo comma dell'art. 49 del citato regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.

Art. 3.

Per i rinvii in cassazione l'applicazione della marca potrà farsi sulla domanda, come è detto all'art. 1 del Nostro decreto 16 giugno 1921, n. 800, o sul ruolo di udienza.

Art. 4.

La tassa di bollo per i rinvii non si applica alle cause iscritte a ruolo anteriormente al 1° luglio 1921.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, che andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.